

STATUTO

"PUNTOACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASTIA UMBRA PG VIA GRAN
SASSO 30

Numero REA: PG - 223346

Codice fiscale: 02526320540

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al rep.n. 40639/26881	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1 (Denominazione)	
	E' costituita la società cooperativa denominata	
	"Puntoaccapo Società Cooperativa Sociale".	
	Ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.	
	117 (Codice del Terzo Settore) la società, successivamente	
	alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-	
	re, assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e potrà	
	aggiungere nella propria denominazione l'acronimo "ETS".	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative sociali, sulle cooperative, nonché le disposizio-	
	ni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ART. 2 (Sede)	
	La sede della società è in Comune di Bastia Umbra all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni	
	di attuazione del C.C.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	

	modi e termini di legge.	
	ART.3 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo a-	
	derisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad Organi-	
	smi rappresentativi, associativi o sindacali a rilevanza na-	
	zionale.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART.4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione	
	di servizi socio-assistenziali ed educativi, incluse le atti-	
	vità di educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modifica-	
	zioni e integrazioni, nonchè le attività culturali di inte-	
	resse sociale con finalità educativa e le attività di forma-	
	zione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,	
	alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà	
	educativa.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	ART. 5 (Oggetto sociale)	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto la gestione delle seguenti attività:	
	- doposcuola, attività ricreative e ludiche per ragazzi, as-	
	sistenza allo studio e corsi di recupero;	
	- corsi di avviamento alle lingue straniere, corsi accelerati	
	per il recupero degli anni scolastici, corsi per insegnanti	
	di asili nido, corsi di formazione professionale;	
	- corsi di informatica, videoscrittura dattilografia e steno-	
	grafia;	
	- corsi di lingua italiana per stranieri, corsi di prepara-	
	zione agli esami;	

	- corsi di psicomotricità e corsi di recupero psicomotorio e	
	funzionalità;	
	- corsi di ginnastica per la terza età;	
	- attività assistenziale ed educativa per bambini;	
	- gestione mense scolastiche;	
	- gestione di biblioteche, servizi socio-culturali con enti	
	pubblici, pubblicazione di lavori di ricerca attraverso la	
	stampa, il video e strumenti multimediali, corsi di prepara-	
	zione ai concorsi, corsi per corrispondenza.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6 (Soci ordinari)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tec-	

	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	ART. 7 (Soci volontari)	
	Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991.	
	ART. 8 (Soci persone giuridiche)	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'art.2522 c.c., possono	
	essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previ-	
	sto dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	ART. 9 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro forma-	
	zione professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	

	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio; il socio speciale non può rap-	
	presentare in assemblea altri soci cooperatori o finanziatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	

	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 15.	
	ART. 10 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo articolo 6, delibera entro sessanta giorni sulla do-	
	manda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento	
	del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	

	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modi-	
	ficazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla mo-	
	dificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	ART. 11 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal precedente art. 10;	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa in	
	conformità agli scopi e all'oggetto sociale.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	ART. 12 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-	
	l'amministrazione.	
	ART. 13 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.	
	ART. 14 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 38.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se co-	
	municato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	ART. 15 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	

	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievole per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	

	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	1) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti.	
	Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma	
	precedente lettera i), il provvedimento può non essere adot-	
	tato qualora il socio possa comunque continuare a contribuire	
	al perseguimento degli scopi sociali, in particolare qualora	
	possa proseguire attività di volontariato nell'ambito della	
	Cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno al-	
	trisi obbligo di notificare il provvedimento al socio escluso.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o PEC, può ricorrere ai rime-	
	di giudiziali di legge.	
	ART. 16 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 27 e	

	29, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 27, può es-	
	sere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi lega-	
	li, entro un termine massimo di cinque anni.	
	ART. 17 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	

	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente articolo 10. In	
	mananza si provvede alla liquidazione ai sensi del preceden-	
	te articolo 16.	
	ART. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 (Norme applicabili)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.; le partecipa-	
	zioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni.	
	Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	

	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento.	
	ART. 20 (Imputazione a capitale sociale)	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-	
	rimenti dei soci sovventori così come previsto dall'Art. 27	
	del presente statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di euro 25 (venti-	
	cinque) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la par-	
	te restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministra-	
	tivo.	
	ART.21 (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	

	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e	
	l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In	
	caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il	
	predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto	
	acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i titoli	
	ai soci ordinari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346, comma 1.	
	ART. 22 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del dirit-	
	to di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autoriz-	
	zazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stes-	

	so, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441	
	cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci	
	ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c., che	
	dovrà essere specificata su proposta motivata degli ammini-	
	stratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti	
	il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'im-	
	porto delle riserve divisibili di cui al successivo articolo	
	27 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali	
	ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori	
	delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali con-	
	tenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora	
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono	
	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la mi-	
	sura consentita, applicando un coefficiente correttivo deter-	

	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la no-	
	mina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e	
	supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento	
	della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza	
	dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazio-	
	ne dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale catego-	
	ria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché	
	non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	ART. 23 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente arti-	
	colo 22. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere	
	corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non	
	remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel	
	rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	

	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coopera-	
	tori, in qualità di soci finanziatori, non può essere supe-	
	riore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi	
	dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 22,	
	può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finan-	
	ziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a	
	riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra	
	capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimo-	
	nio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valo-	
	re delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia	
	della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la ri-	
	serva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il di-	
	ritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia de-	
	corso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	

	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corri-	
	spondente al valore nominale e alla quota parte di riserve	
	divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da so-	
	vrapprezzo.	
	ART. 24 (Diritti di partecipazione alle assemblee)	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in as-	
	semblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-	
	zioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni degli articoli 30 e seguenti del presente Statu-	

	to.	
	ART. 25 (Strumenti finanziari di debito)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere tito-	
	li di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies del-	
	le d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	

	te statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	ART. 26 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento .	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 27 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore da	
	un minimo di 25 (venticinque) euro fino al massimo consentito	
	dalla legge;	

	a2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore	
	di euro 25 (venticinque);	
	a3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 500 (cinquecento), destinate al Fondo dedicato allo svi-	
	luppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale di cui all'articolo 20 del presente statuto;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 29 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 11;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori,	
	formate ai sensi dell'articolo 29;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	ART 28 - (Caratteristiche delle quote)	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 39.	
	ART. 29 Bilancio di esercizio e bilancio sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	

	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 27 e, successivamente sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori in con-	
	formità a quanto previsto dalle delibere di emissione nonchè	
	ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamen-	
	te versato in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 25	

	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni	
	dei soci finanziatori e le altre destinazioni obbligatorie ai	
	sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea	
	può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei	
	precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto	
	della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione e della quota del 30% (trenta per cento) alla riserva	
	legale venga devoluta al fondo di riserva straordinaria.	
	La società è tenuta alla redazione, deposito e pubblicazione	
	del bilancio sociale ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.lg.vo	
	3 luglio 2017 n.112 nel rispetto delle linee guida da defi-	
	nirsi con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche	
	sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 30 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio;	

	2) la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;	
	4) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;	
	5) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ART. 31 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	

	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri e l'organo di controllo, se nominato.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	ART. 32 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i so-	
	ci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza	
	assoluta dei voti esprimibili in assemblea.	
	ART. 33 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	ART. 34 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	

	la sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente	
	statuto.	
	ART. 35 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 36 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in	
	sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il numero di eserci-	
	zi sociali determinato dall'assemblea all'atto della nomina,	
	non superiore a tre, e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	

	sercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci in	
	caso di assenza o impedimento.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve	
	essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	

	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal-	
	l'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegia-	
	le nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunera-	
	zione della prestazione mutualistica, il ristorno, il confe-	
	rimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'a-	
	zienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società .	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e all'organo di controllo se nomi-	
	nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	

	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, se nomi-	
	nati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	

	za dall'organo di controllo, se nominato, il quale può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza dell'organo di controllo, l'Amministratore	
	unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla de-	
	cisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostitu-	
	zione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal-	
	l'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato.	
	ART. 37 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la	
	Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo co-	
	stituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito	
	Registro dei revisori legali dei conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	

	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di con-	
	trollo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimen-	
	to a società controllate, sull'andamento delle operazioni so-	
	ciali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni	
	con i corrispondenti organi delle società controllate in me-	
	rito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'anda-	
	mento generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	

	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e	
	del comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di revi-	
	sione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di control-	
	lo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupp-	
	sti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'as-	
	semblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme prece-	
	dentemente dettate per il sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei	
	conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In caso	
	di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino	
	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nomina-	
	ti scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	

	zioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	ART. 38 (Organismo di Mediazione)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,	
	ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi so-	
	ciali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione davanti all'Organismo di Mediazione istituito	
	presso la Camera di Commercio di Perugia, ove imposto dalla	
	legge.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 39 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorra-	
	no i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codi-	
	ce Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la qua-	
	le, con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	Statuto, decide:	

	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 26, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ri-	
	storno;	
	all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	ART. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie.	
	ART. 41 (Clausole mutualistiche)	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunera-	
	zione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti fi-	
	nanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle	
	riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi	
	mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.	
	ART. 42 (Organi Collegiali - Norma di rinvio)	
	42.1 La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea,	
	consiglio di amministrazione, eventuale Collegio Sindacale) è	
	fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riu-	
	nione, anche fuori della sede sociale purchè in Italia,	
	nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto	
	con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qual-	
	siasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare	
	idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia	

	possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riu-	
	nioni urgenti del Consiglio di Amministrazione può essere i-	
	noltrato in termini più brevi.	
	42.2 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riu-	
	nioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di	
	tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamen-	
	to; in particolare deve essere consentito:	
	* a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare iden-	
	tità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del-	
	le votazioni;	
	* al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	* agli intervenuti di consultare atti e documenti, participa-	
	re alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie	
	al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgi-	
	mento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo o-	
	ve sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.	
	42.3 Per quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dalle	
	presenti norme di funzionamento, da considerare alla stregua	
	di un vero e proprio statuto sociale, si rinvia alle norme di	
	legge in materia.	

[illegible]

[illegible]